

MODALITÀ ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E SUO AGGIORNAMENTO.

PREMESSA

Si procede alla formazione dell'elenco regionale delle Case Rifugio che sono già state autorizzate al funzionamento da parte dagli uffici regionali competenti secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 167 in data 15 febbraio 2019 "Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017" e che sono in possesso dei requisiti previsti dalle Intese del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) – di seguito Intesa - e del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU).

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO REGIONALE

1.1 Possono iscriversi all'elenco regionale le case rifugio operanti sul territorio, ubicate e aventi sede nel territorio regionale che alla data di presentazione dell'istanza sono già state autorizzate dagli uffici regionali competenti secondo quanto previsto dalla DGR 167/2019 e che risultano in possesso dei requisiti dalle Intese del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) e del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU).

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla Struttura regionale competente in materia di violenza di genere, secondo le modalità di cui alla presente deliberazione e su apposita modulistica messa a disposizione dell'Amministrazione regionale sul sito internet istituzionale alla pagina dedicata, da inoltrarsi via PEC al seguente indirizzo politiche_sociali@pec.regione.vda.it .

2.2 La Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

2.3 Il termine di 90 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione nei termini prestabiliti, si considerano decadute.

2.5 L'accoglimento dell'istanza o il suo diniego sono espressi con lettera a firma del Dirigente della Struttura regionale competente in materia.

3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

3.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale delle case rifugio ubicate e operanti sul territorio regionale, la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo secondo le modalità di cui al precedente punto 2.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

- a) mancato rinnovo di cui al punto 3;
- b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al 30 settembre di ogni anno dei seguenti dati per le case rifugio: denominazione, ubicazione, numero di posti letto;
- c) perdita dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della DGR 167/2019 rilasciata da parte della Struttura regionale di riferimento;
- d) perdita di uno più requisiti di cui all'allegato A della presente deliberazione concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi della casa rifugio ai sensi dell'Intesa Stato Regioni rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022 e successive integrazioni dell'Intesa Stato Regioni rep. atti n. 15/cu del 25 gennaio 2024" a fronte del mancato assolvimento entro i termini previsti dall'Intesa (vedi successivo punto 6. "Regime transitorio").

5. MONITORAGGIO

5.1 La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività delle case rifugio e della validità dei requisiti che supportano la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso. I controlli potranno essere svolti con una o più delle seguenti modalità: in loco; per telefono o attraverso acquisizione di specifica e /o ulteriore documentazione.

5.2 In relazione al possesso dei requisiti dell'Intesa nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali, gli stessi si riterranno assolti qualora sia soddisfatto quanto specificatamente indicato nell'allegato A.

6. REGIME TRANSITORIO

6.1 In sede di prima applicazione:

- a) non si applica il punto 4.1 lettera b);
- b) alla data di presentazione dell'iscrizione con riferimento ai requisiti previsti dall'Intesa (rep. atti. n. 146/CU) del 14 settembre 2022 (art. 8,9,10,11,12,13,15) le Case Rifugio potranno avvalersi di un periodo transitorio della durata di 36 mesi, a partire dalla data di approvazione dell'Intesa medesima del 14 settembre 2022, per l'adeguamento ai requisiti. Tale periodo transitorio è disciplinato dall'art. 1 dell'Intesa (rep. atti n. 15/cu) del 25 gennaio 2024.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Gli enti gestori delle Case rifugio in possesso dell'autorizzazione all'esercizio da parte degli uffici regionali competenti secondo quanto previsto dalla DGR 167/2019, nonché dei requisiti richiesti dall'Intesa (rep. atti. n. 146/CU) del 14 settembre 2022 e dall'Intesa (rep. atti n. 15/CU) del 25 gennaio 2024 dovranno presentare la domanda di iscrizione su apposito modulo redatto dall'Amministrazione regionale, reperibile sul sito internet istituzionale alla pagina dedicata, corredata da tutta la seguente documentazione richiesta:

- autorizzazione all'esercizio rilasciata dagli uffici regionali competenti ai sensi della DGR 167/2019;
- statuto aggiornato;
- carta dei servizi della Casa rifugio;
- documentazione particolare nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento con cessione dei requisiti da parte di un altro Soggetto giuridico.